

GIUSEPPE BACCHIN

Dott. Commercialista e Revisore Legale

ROBERTO BERTON

Dott. Commercialista e Revisore Legale

FAUSTO TONDI

Dott. Commercialista e Revisore Legale

LUCIA BORTOLI

CONSULENTE DEL LAVORO

EMANUEL FOGALE

Avvocato

GIORGIO PICCOLOTTO

Avvocato

LORIS SIGNOR

Consulente

CRISTIANO MONTAGNER

Consulente

Circolare Lavoro Settembre 2019

Sommario

- NUOVA RATEAZIONE DEI DEBITI INAIL ISCRITTI A RUOLO
- AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA INAIL
- CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
- DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
- ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'INL SUL REDDITO DI CITTADINANZA

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594

P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESPANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113

P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

NUOVA RATEAZIONE DEI DEBITI INAIL ISCRITTI A RUOLO

Con determina del Presidente Inail n. 227/2019, è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo. Con la circolare n. 22/2019 sono state diffuse le relative istruzioni. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio su istanza del debitore, eliminando l'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza, e regola in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa.

Oggetto

L'Inail può concedere rateazioni fino ad un massimo di 24 rate mensili per debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo.

Possano essere rateizzati:

- il pagamento dei debiti contributivi scaduti;
- il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento;
- i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate;
- i debiti per sanzioni civili nonché gli interessi ex articolo 116, comma 9, L. 388/2000, e quelli per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.

Competenza

La competenza in materia di rateazioni spetta, a seconda dei casi, ai seguenti soggetti:

- direttori delle Direzioni territoriali;
- direttori delle Direzioni regionali e direttore della Direzione provinciale di Bolzano;
- direttore della sede regionale di Aosta e Direttore della Direzione provinciale di Trento.

Istanza

Il debitore deve presentare un'apposita istanza utilizzando il servizio telematico "Istanza di rateazione", disponibile sul sito www.inail.it, direttamente o tramite un intermediario, indicando l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti. Nell'istanza, infatti, devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori. Se l'istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In quest'ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti. È stata prevista un'apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione dell'Inail, che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell'istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti. L'Inail elabora il piano di ammortamento in base all'importo dei debiti e alle rate indicati nell'istanza, che non è suscettibile di modifica dopo il suo invio.

Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti previsti per l'accoglimento.

Condizioni

L'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:

- per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti (se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate, l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa);
- non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, L. 389/1989;
- non sia intervenuta revoca della rateazione nel biennio precedente;
- l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
- il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
- il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo Inail.

Definizione dell'istanza

L'istanza viene definita con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito. Il debitore si impegna a effettuare puntualmente sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti e prende atto che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge. Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al giorno seguente non festivo nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo. Il procedimento di concessione della rateazione si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il debitore può chiedere di fissare la scadenza della prima rata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il versamento sarà pari al valore delle rate già scadute per le mensilità trascorse. Il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti. I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo. I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto. Qualora il debitore ottenga la riduzione delle sanzioni civili, l'Inail provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa. È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.

Annullamento del piano di ammortamento

L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento, comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti, che non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza. La rateazione è efficace solo se il debitore ha pagato l'intero importo richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato, perché con l'effettuazione di tale versamento il debitore accetta il piano di ammortamento.

Revoca della rateazione

L'omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione ed è chiesto l'integrale pagamento del debito residuo. Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza. Anche in caso di revoca, l'Inail deve provvedere con immediatezza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento. La revoca di uno dei 2 piani di ammortamento, per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

Rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi

In casi eccezionali il Ministro del lavoro può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti scaduti non iscritti a ruolo, nonché il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base di criteri di eccezionalità. È previsto uno specifico iter istruttorio finalizzato a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni necessarie. Il debitore che intenda chiedere la rateazione per un numero di rate eccedenti le 24 mensilità deve presentare l'istanza, anche tramite un intermediario, utilizzando il servizio telematico "Istanza rateazione" disponibile sul sito www.inail.it, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione relativa alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza stessa, nonché la garanzia fideiussoria prestata. È opportuno che la documentazione in questione sia concordata con la sede Inail competente.

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it



AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA INAIL

Nuove PAT Inail emesse nel 2019

Si informano i Signori Clienti che l'Inail, con nota n. 10890/2019, ha fornito istruzioni operative in ordine all'aggiornamento della classificazione tariffaria delle nuove PAT emesse nel 2019.

In particolare, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi (D.I. 27 febbraio 2019), l'Inail ha provveduto ad aggiornare, centralmente, la classificazione tariffaria delle PAT emesse con decorrenza fino al 1° gennaio 2019: per le PAT attivate nell'anno 2019, a cui era stata applicata la precedente classificazione tariffaria ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000, in quanto definite prima dell'approvazione del D.I. 27 febbraio 2019, ora l'Inail procede con la comunicazione alle ditte interessate della classificazione tariffaria del rischio assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sulla base delle nuove tariffe, con un nuovo certificato appositamente predisposto per tale finalità, che annulla e sostituisce il precedente emesso con l'indicazione della classificazione prevista dalla previgente normativa.

Il certificato di variazione riporta l'indicazione della nuova classificazione e tassazione del rischio, nonché i conseguenti effetti contabili, che sono dettagliatamente riportati nell'apposito riquadro "Riepilogo importi calcolati" del certificato in questione.

Attività d'ufficio

L'Inail, inoltre, con istruzione operativa n. 11358/2019, ha reso noto che, con l'intento di verificare la classificazione tariffaria applicata per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi, con particolare riferimento alle lavorazioni maggiormente interessate da scorpori, accorpamenti o voci di nuova istituzione, ha attivato appositi monitoraggi, predisponendo il nuovo servizio on line "questionario attività", a cui possono accedere esclusivamente i datori di lavoro (o loro intermediari) che svolgono la lavorazione interessata dal monitoraggio.

Per ogni lavorazione, sono state predefinite le domande standard a cui le ditte, ove rilevano la non conformità della lavorazione attribuita, dovranno fornire una risposta affermativa/negativa. Il servizio prevede, altresì, un campo a testo libero. Attraverso le risposte fornite dalle aziende a domande standard, l'Inail potrà verificare la classificazione tariffaria operata con la procedura massiva centralizzata.

In considerazione della numerosità delle casistiche e delle segnalazioni pervenute dal territorio, un primo monitoraggio viene avviato sul personale che svolge attività d'ufficio, ossia per le PAT che dal 2019 presentano la voce 0722 "inglobata" in un'altra voce inglobante o la 0722 coesistente con la voce 0723.

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA

VICOLA IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

In particolare, il servizio on line si articola nelle seguenti 2 tipologie:

- attività d'ufficio/operazioni di cassa, a cui potranno accedere le aziende che hanno polizze attive in cui la voce 0722, presente nell'anno 2018, è stata ricompresa in altra lavorazione, c.d. inglobante, nell'anno 2019;
- attività d'ufficio/personale itinerante, a cui potranno accedere le aziende che hanno nell'anno 2019 polizze attive con una classificazione tariffaria delle lavorazioni alle voci 0722 e 0723.

La medesima azienda potrà accedere a entrambi i questionari qualora abbia più PAT che ricadano nelle 2 diverse fattispecie.

Le risposte ai questionari, inoltrate dalla ditta telematicamente, confluiranno in una lista di lavorazione. Qualora sia accertato che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione, effettuata tramite la procedura massiva centralizzata, siano non conformi alle risposte fornite dalle aziende, la sede Inail procederà alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato con decorrenza dal 1° gennaio 2019, o comunque dalla data in cui l'esatta classificazione doveva essere applicata per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi.

Qualora la precedente classificazione abbia comportato il versamento di premio minore di quello effettivamente dovuto, alle integrazioni di premio non andrà applicata alcuna sanzione civile, essendo tale classificazione determinata da un anomalo comportamento della procedura centralizzata di aggiornamento dei classificativi.

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESpano DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

L'Inps, con circolare n. 94/2019, ha diramato chiarimenti in ordine alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali nel settore dell'agricoltura.

In linea generale, tutti i soggetti datori di lavoro, qualunque sia la forma giuridica e la struttura economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperativa, consorzi, organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle attività di cui all'articolo 2135, comma 1, cod. civ., sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all'assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.

Attività connesse

L'articolo 2135, comma 3, cod. civ., disciplina le attività connesse, intendendosi per esse "le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Con riferimento alla seconda parte della norma richiamata, ossia alle attività "dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge", l'Istituto, con la circolare n. 126/2009, nel ricondurre le suddette attività nell'alveo delle attività connesse di servizi, ha individuato i requisiti soggettivi e oggettivi necessari ai fini dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura, definendo in maniera puntuale i concetti di risorse, normalità e prevalenza.

Nelle fattispecie definite nel citato articolo 2135, comma 3, cod. civ., le attività connesse sono svolte dallo stesso imprenditore, persona fisica o persona giuridica, che esercita l'attività principale della coltivazione, dell'allevamento e della silvicoltura.

In tali casi, pertanto, le attività connesse sono considerate agricole nel rispetto del criterio della prevalenza, per cui le stesse attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e, nel caso di fornitura di beni e servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse.

L'Inps affronta, poi, una serie di casistiche particolari, ricordando come sia escluso l'inquadramento nel settore dell'agricoltura per le società o società cooperative che, al di fuori dell'ambito organizzativo e operativo dell'impresa, si limitano ad assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci, peraltro potendo configurarsi in questi casi la violazione della normativa sul distacco di cui all'articolo 30, del D.lgs. 276/2003, e in materia di somministrazione di manodopera.

Casi speciali: le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi

L'articolo 1, comma 2, D.lgs. 228/2001, stabilisce che "si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

In tale fattispecie l'inquadramento previdenziale nel settore dell'agricoltura ricorre in tutti i casi in cui la cooperativa o il consorzio utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, comma 3, cod. civ., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Non è richiesto, quindi, che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività principali di cui all'articolo 2135, comma 1e 2, cod. civ., ma è necessario che l'intera compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli.

È evidente, in tali casi, che i soci, in quanto produttori agricoli, devono avere l'iscrizione alla Gestione previdenziale agricola per l'attività principale esercitata, con conseguente obbligo di denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata oppure l'iscrizione alla Gestione autonoma dei coltivatori diretti o degli Iap, ove ne ricorrano i requisiti.

Le cooperative di trasformazione ai sensi della L. 240/1984

Rimane distinta la fattispecie delle cooperative ai sensi della L. 240/1984, che all'articolo 1 dispone che "ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata".

Il successivo articolo 2 precisa, inoltre, che "qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura". Si tratta, essenzialmente, di cooperative di natura industriale o commerciale inquadrabili nei relativi settori previdenziali e che, solo in presenza di quanto stabilito dal citato articolo 2, sono inquadrate nel settore dell'agricoltura.

Ricorre, quindi, l'obbligo dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura quando l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.

Ne consegue che, ai fini dell'inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa Gestione previdenziale.

Ricorrendone i presupposti e alle condizioni sopra precisate, le cooperative di cui alla L. 240/1984 sono inquadrare nel settore dell'agricoltura. Tuttavia, nei confronti delle medesime, limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione le regole del settore industria.

Le società

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1094, L. 296/2006, si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le Srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Ai fini dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura occorre, quindi, che la società sia costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi.

La norma appare assimilabile alla disposizione prevista per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, D.lgs. 228/2001, per cui, ricorrendo la condizione che tutti i soci della società rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le attività connesse di servizi (circolare n. 126/2009), intendendosi per tali anche quelle prestazioni dirette alla fornitura di beni e servizi rese a favore dei soci imprenditori agricoli, sono da ricondurre al principio generale della connessione di cui all'articolo 2135, comma 3, cod. civ.. Pertanto, in tali ipotesi, le società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell'agricoltura e sono tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

Le organizzazioni di produttori

Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori agricoli, si rammenta che la fattispecie è disciplinata dal D.lgs. 102/2005, che all'articolo 3, rubricato "Requisiti delle organizzazioni di produttori agricoli", stabilisce che le organizzazioni di produttori agricoli devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- società di capitali aventi a oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili di cui all'articolo 2615-ter cod. civ., costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

È previsto che la compagine sociale dell'organizzazione di produttori possa essere integrata con soggetti che non siano imprenditori agricoli, nei limiti e alle condizioni stabilite dal decreto 9084/2014 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il citato D.M., all'articolo 7, prevede che una persona fisica o giuridica che non sia un produttore può aderire a un'organizzazione di produttori, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, regolamento (UE) 1307/2013 e all'articolo 153, regolamento (UE) 1308/2013. In merito, si precisa che le organizzazioni di produttori sono sottoposte al procedimento di riconoscimento giuridico, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs. 102/2005, che attribuisce tale funzione alle Regioni.

Per espressa disposizione dell'articolo 4, comma 2, D.lgs. 102/2005, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori sono comunicate dalle Regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) all'Albo nazionale delle organizzazioni di produttori. L'iscrizione delle organizzazioni di produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alla funzione di certificazione anagrafica e alle funzioni previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193, cod. civ., relativa alla opponibilità ai terzi dell'atto registrato.

Ai fini dell'inquadramento previdenziale degli organismi in parola, si deve considerare che le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale, ai sensi dell'articolo 2, D.lgs. 102/2005, la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti.

Alla luce delle norme in esame, le attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, cod. civ., danno luogo all'inquadramento nel settore agricolo se svolte da un'organizzazione di produttori agricoli costituiti in una delle forme giuridiche previste dalla citata normativa.

Le imprese non agricole

Per le fattispecie disciplinate dall'articolo 6, L. 92/1979, modificato con D.lgs. 173/1998, ampiamente trattate nella circolare n. 126/2009, alla quale si rinvia per ogni utile approfondimento, gli operai sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti. Si tratta di imprese che operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell'impresa, una o più attività tassativamente elencate nel citato articolo 6, quali la raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale.

Va precisato, in merito, che l'elencazione delle attività è tassativa e che gli effetti della norma richiamata non sono riconducibili ad attività diverse da quelle ivi previste.

Come già precisato nella citata circolare n. 126/2009, si rammenta, inoltre, che le imprese non agricole, commerciali o di servizi, che intendono iscrivere gli operai alla Gestione agricola ai sensi del citato articolo 6, spesso operano in virtù di un contratto di appalto.

A tale riguardo va chiarito che, ai fini previdenziali, l'impresa deve essere dotata di un'effettiva struttura imprenditoriale con la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione, tanto da potersi configurare l'ipotesi del c.d. appalto genuino.


In mancanza di un'effettiva struttura imprenditoriale e dell'inquadramento previdenziale dell'azienda in settore diverso da quello agricolo, si configura l'ipotesi di assunzione di lavoratori al solo scopo di inviarli presso le aziende utilizzatrici, attraverso il meccanismo dell'appalto di servizio o altri similari, integrando la fattispecie della mera somministrazione irregolare di manodopera.

DETRAZIONI PER REDDITI LAVORO DIPENDENTE

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 295/2019, interviene sull'annosa questione legata all'esatta determinazione del calcolo dei giorni spettanti ai fini delle detrazioni fiscali per un collaboratore che non presta la propria effettiva attività lavorativa in tutti i giorni di durata del contratto. I tecnici dell'Agenzia evidenziano quanto disposto dall'articolo 13, Tuir, che disciplina le detrazioni di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, ricordando come spetti una detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo dell'anno. Sul punto era intervenuta la circolare n. 15/E/2007, § 1.5.1, la quale aveva già chiarito che i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta.

Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.

In conclusione, l'Agenzia ritiene che la detrazione per reddito di lavoro dipendente spetti per l'intero periodo coperto da contratto (comprendendo anche le eventuali giornate di sospensione) che dà diritto alla retribuzione e non solo per i giorni effettivamente lavorati all'interno del periodo.



ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'INL SUL REDDITO DI CITTADINANZA

Com'è noto, è stato istituito il reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019), che può essere richiesto, in presenza di determinati requisiti, all'Inps. L'Istituto effettuerà le opportune verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del sostegno, in particolare le verifiche verteranno sui requisiti reddituali e patrimoniali, l'eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare.

Le successive verifiche, in particolare quelle volte ad accertare lo svolgimento di prestazioni di lavoro "in nero" da parte dei soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario e sugli obblighi, gravanti sui richiedenti, di informazione delle variazioni intervenute, sono invece svolte dalle strutture locali dell'INL. In relazione a ciò, l'INL, con circolare n. 8/2019, fornisce alcuni importanti indicazioni operative.

L'articolo 7, D.L. 4/2019, individua le condotte dirette a ottenere indebitamente il beneficio o a conservarne illegittimamente il godimento:

- il comma 1 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di "chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (...)" (si tratta di una condotta rilevante in fase di presentazione della domanda di fruizione del Rdc);
- il comma 2 punisce con la reclusione da 1 a 3 anni "l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 (...)" (tale fattispecie si configura, quindi, in un momento successivo alla concessione del beneficio e si può verificare con maggior frequenza nei casi di lavoro "nero" o "grigio").

È utile ricordare che sorge in capo al lavoratore, e non al datore di lavoro che assume il percettore di reddito di cittadinanza, comunicare l'avvio di un'attività di lavoro dipendente all'Inps tramite il modello "Rdc/Pdc-Com Esteso" entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza del beneficio (ovviamente il datore di lavoro dovrà effettuare le prescritte e abituali comunicazioni al Centro impiego preventivamente l'inizio attività lavorativa).

Per le altre comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, relative alla variazione del reddito conseguente all'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, la fattispecie penale di cui al comma 2 si perfeziona qualora le variazioni di reddito non siano state comunicate entro il "quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno", fermo restando l'obbligo di comunicazione, a pena di decadenza, dell'avvio dell'attività nel termine di 30 giorni.

Ulteriore causa di decadenza si ha quando uno dei componenti il nucleo familiare viene trovato, nel corso delle attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie o nel caso in cui non abbia comunicato all'Inps l'inizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo. Qualora, poi, intervenga la condanna definitiva o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in aggiunta alle sanzioni di tipo detentivo, l'Inps disporrà l'immediata revoca con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Le verifiche predette potranno essere effettuate dal personale ispettivo anche tramite apposita piattaforma informatica, sulla quale devono confluire tutti i dati utili all'individuazione dei soggetti percettori di reddito di cittadinanza.

L'articolo 7, comma 15-bis, prevede l'applicazione dell'aumento del 20% degli importi della c.d. maxi sanzione anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del Rdc.

Inoltre, non sussistendo un'impossibilità giuridica all'assunzione del lavoratore che fruisce di Rdc, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività, il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo "in nero" accertato.

Come sempre a disposizione per ogni altra esigenza e informazione, è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Cordialmente,



Lucia Bortoli
Consulente del Lavoro